

**RICERCA DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI LISTINI RELATIVAMENTE
ALLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI DA SUTURA" OCCORRENTI ALLA
FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA" – IRCCS DI CANDIOLO**

ART. 1 – OGGETTO DELLA RICERCA DI MERCATO

La presente ricerca di mercato ha per oggetto l'acquisizione di listini per la fornitura di dispositivi da sutura, occorrenti alla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (di seguito denominata "F.P.O."), di cui all'allegato (**Allegato B "Dispositivi di da Sutura– Lotti di riferimento"**).

La presente procedura è da intendersi una mera acquisizione dei listini e della relativa scontistica, senza alcun impegno d'acquisto da parte di F.P.O., che si riserva la facoltà di selezionare i prodotti in funzione delle esigenze occorrenti e sulla base dei prezzi /sconti offerti.

Si specifica, altresì, che non si intendono in alcun modo accettati vincoli di minimo d'ordine, anche a fronte di eventuale clausola apposta nella proposizione del fornitore.

ART. 2 – DURATA

Le condizioni economiche contenute nei listini dovranno avere una validità di **12 mesi** a decorrere dall'atto di acquisizione dei listini; è escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 3 – IMPORTO ANNUALE STIMATO

L'importo annuale stimato, della completa fornitura oggetto della presente ricerca di mercato, è pari a **€ 300.000,00** al netto degli oneri fiscali.

ART. 4 - QUALITÀ E REQUISITI TECNICI GENERALI

I prodotti richiesti dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia.

ART.5 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire. Il personale F.P.O. si riserva la facoltà di respingere il materiale fornito, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità e non aderenti alle prescrizioni/caratteristiche tecniche fornite in sede di presentazione del listino.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti e non immediatamente rilevati.

ART. 6 – RITIRO PRODOTTI

Il fornitore deve comunicare immediatamente a F.P.O. eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

ART. 7 – ADEGUAMENTO AD EVENTUALI GARE NELL'AMBITO DI SCR PIEMONTE

Si specifica che, qualora i prodotti, oggetto della presente ricerca di mercato, fossero aggiudicati, in tutto o in parte, nell'ambito di procedure di gara esperite da SCR Piemonte, il soggetto fornitore dovrà garantire l'impegno ad adeguare fin da subito i prezzi offerti alle condizioni economiche delle quotazioni aggiudicate, **se migliorative rispetto ai listini presentati**.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI LISTINI

La documentazione dovrà pervenire **entro le ore 12.00 del 18 maggio 2021** e dovrà contenere:

- 1) **documentazione tecnica**, ovvero cataloghi/schede tecniche/certificazioni di conformità e depliant dei prodotti, idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche e l'aderenza delle medesime alle disposizioni normative in materia di tracciabilità, sorveglianza e sicurezza;
- 2) **listini e relativa offerta economica**: elenco prodotti e dichiarazione di sconto percentuale offerto sul catalogo presentato;
- 3) **il presente documento, firmato per accettazione**.

IL DIRETTORE GENERALE

Tale documentazione dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo:
ufficio.gare@ircc.it.

Si precisa che la F.P.O. potrà richiedere eventuale campionatura, dei prodotti offerti, e nel caso la stessa potrà essere consegnata al Magazzino Dispositivi della Scrivente (in Strada Provinciale 142 km3,95 – Candioło – TO, nei seguenti orari: 09:30 – 15.30, dal lunedì al venerdì).

Art. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte di F.P.O. della fornitura ricevuta, in termini di **quantità e qualità** rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I pagamenti vengono effettuati **entro 90 gg. – fine mese**, calcolabili a partire dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse contestazioni che la FPO dovesse comunicare per iscritto – al soggetto fornitore, per le quali si intenderebbe bloccata la decorrenza dei termini di pagamento fino alla completa risoluzione delle stesse.

La notifica di tali eventuali contestazioni sarà trasmessa via email, alla casella di posta dell'Ufficio preposto del fornitore medesimo, i cui riferimenti sarà compito della Ditta comunicare alla Scrivente.

Altresì, si specifica che i pagamenti verranno effettuati dal Servizio Contabilità di F.P.O. mediante rimessa diretta a favore del Fornitore .

Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate e salvo contestazioni, come sopra meglio specificato.

Si specifica, inoltre, che la fattura dovrà riportare necessariamente le seguenti informazioni:

- **Ragione sociale:** Fondazione del Piemonte per l'Oncologia Strada Prov.le 142 Km 3,95 10060 – Candioło (TO) - CF 95596990010 - PIVA 10202940010;
- **Numero ordine F.P.O. e indicazione del/i DDT di riferimento;**
- **Codice destinatario:** MZIR3EJ
- **La fattura dovrà essere aderente all'ordine trasmesso da F.P.O.** in fase di acquisto ed essere emessa solamente a seguito dell'evasione dell'ordine da parte del soggetto fornitore;

IL DIRETTORE GENERALE

- In caso di **fattura irregolare** (ed in particolare non recante le informazioni sopra richieste) F.P.O. procederà alla contestazione scritta della fattura stessa con il contestuale azzeramento del conteggio relativo ai termini di pagamento.

Art. 10- INADEMPIMENTI E NON CONFORMITA'

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inadempienza contrattuale, F.P.O., nell'ambito delle proprie procedure aziendali, monitorerà la fornitura rispetto ai seguenti parametri:

- un **controllo qualitativo dei prodotti forniti**: nell'ambito del Sistema di Qualità Aziendale, F.P.O. si riserva di segnalare per iscritto al Fornitore eventuali difetti o non conformità del prodotto;
- un **monitoraggio sul rispetto dei tempi di consegna** come definiti nell'allegato tecnico presentato dal fornitore; in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna, F.P.O. si riserva di segnalare tali non conformità;
- un **monitoraggio sui tempi di risposta** del fornitore sulla presa in carico degli ordini trasmessi da F.P.O. e sulla tempestività del medesimo di comunicare eventuali indisponibilità del prodotto ordinato;
- un **monitoraggio sulla disponibilità** dei prodotti richiesti.

Art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ripetuti inadempimenti e/o reiterate non conformità di cui al punto precedente, F.P.O. avrà diritto di dichiarare risolto il rapporto di fornitura tra le Parti con suo provvedimento, senza d'uopo di diffida o altro atto giudiziale.

Art. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

F.P.O. considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale. F.P.O. non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la sicurezza interferente, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell'attività del fornitore abituale di Aziende Sanitarie. Il Fornitore si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi

riguardanti la sicurezza, espressi nel presente capitolato, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal S.P.P., con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste da F.P.O. o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente. Tutte le prescrizioni previste dal presente documento dovranno essere rispettate sia dal personale del Fornitore, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo corriere o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui il Fornitore sarà comunque responsabile “in toto”.

ART 13 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA ex GDPR n. 2016/679

Il fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi ad F.P.O. di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto.

Il fornitore si impegna altresì a:

- garantire che eventuali dati ed informazioni acquisite durante la fornitura, siano utilizzate esclusivamente nell'ambito del perimetro contrattuale di riferimento;
- garantire che nessuna di tali informazioni sia comunicata verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, fatte salve le ipotesi in cui la comunicazione sia resa necessaria in forza di un obbligo giuridico oppure sia necessaria per la difesa dei diritti di F.P.O. in qualsiasi sede;
- garantire che la comunicazione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- fornire tempestivamente, su richiesta di F.P.O., l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto e consentire ad F.P.O. di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, che i dati e le informazioni acquisite siano gestite in conformità alle disposizioni del presente contratto;
- distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ad F.P.O., fatte salve le ipotesi in cui la tenuta dei

predetti documenti, informazioni e dati sia resa necessaria in forza di un obbligo giuridico oppure sia necessaria per la difesa dei diritti di F.P.O. in qualsiasi sede.

ART. 14 - CLAUSOLA CONTRATTUALE EX D.LGS. 231/2001

F.P.O. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, disponibile sul sito internet: www.F.P.O.ircc.it. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di F.P.O. e si impegna ad adottare - nel contesto del rapporto contrattuale - comportamenti conformi ai principi etico-comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all'esecuzione del contratto stesso. Il Fornitore si impegna inoltre ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di F.P.O..

In particolare, laddove si applica la normativa italiana, il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittimerà F.P.O. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente è rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

ART. 16- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente, le Parti rinviando alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di contratti di fornitura beni.

IL DIRETTORE GENERALE

Ai fini dell'accettazione delle condizioni di fornitura di cui al presente documento, si richiede di siglare ogni pagina e di firmare per esteso l'ultima ed inviare in accompagnamento alla documentazione di offerta tecnica ed economica.

Fornitore - Firma per accettazione
